



TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali



Il giudice, Dott. Marco Zinna, letti gli atti della procedura di sovraindebitamento n. 224/2025 R.G. P.U. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del Sig. CARLO BARZAGHI ;

Esaminato il piano di ristrutturazione dei debiti presentato in data, così come corredato anche dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

Rilevato che, ad un vaglio preliminare, la proposta ed il piano risultano ammissibili, in quanto:

- il debitore risulta rivestire la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII;
- la domanda risulta corredata dalla documentazione di cui agli artt. 67 e 68 CCII;
- il consumatore non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- sulla base di quanto attestato nella relazione dell'OCC, il consumatore non risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Rilevato che il debitore ha richiesto, ai sensi dell'art. 70, co. 4, CCII, che sia disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e che sia disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio;

Visto l'art. 70 CCII;

Ritenuto pertanto di dover disporre la convocazione delle parti in udienza;

Visti gli artt. 127 e 127-ter c.p.c., come introdotti dal d.lgs. n. 149/2022;

Ritenuto che l'udienza non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice e che può pertanto essere sostituita dal deposito di note scritte;

P.Q.M.

DISPONE che, a cura dell'OCC, la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale e ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

INVITA i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendo che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA i creditori che, nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione dall'OCC, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo, come indicato nella comunicazione;

DISPONE che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, sentito il debitore, riferisca in ordine alle osservazioni eventualmente presentate e proponga, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente pendenti nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento

DISPONE il divieto per il sovraindebitato di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, salva espressa autorizzazione del Giudice

DISPONE che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza e da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), assegnando alle parti termine perentorio fino al 19/11/2026 per il deposito delle predette note.

AVVISA le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

SEGNALA alle parti che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto possono presentare istanza di trattazione orale.

RISERVA la decisione ovvero l'adozione di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito delle note.

Si comunichi.

Pisa, 06/07/2026

Il giudice
dr. Marco Zinna

TRIBUNALE DI PISA

SEZIONE FALLIMENTARE

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'OCC

RICORSO PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

(ai sensi dell'art. 67 e seguenti del Codice della Crisi di Impresa)

Il sottoscritto Dott. Luciano Trapani gestore OCC della C.C.I.A.A. Toscana Nord-Ovest (Pisa–Lucca-Massa) residente a Pisa Via Montanelli n. 126 C.F. TRPLCN55S27F152X presenta la sotto riportata relazione particolareggia per il Dott. Barzaghi Carlo , dipendente dell'***** , nato a Carrara il 28/05/1957 C.F. e residente a ***** , con l'ausilio dell'OCC della Camera di Commercio Toscana Nord - Ovest (Pisa –Lucca- Massa), **per accedere alla PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**, dichiara inoltre di voler ricevere ogni avviso e/o comunicazioni di cancelleria inerente la presente procedura **presso il nominato gestore della crisi Dott. Luciano Trapani**, con studio in Pisa (PI) Via G. Montanelli n. 126, tel. 3496679218 pec luciano.trapani@pec.odcecpisa.it

PREMESSO

- 1) Che il ricorrente in data 06/05/2024 ha presentato domanda di accesso al servizio di gestione della Crisi da Sovraindebitamento per il consumatore presso l'organismo di Composizione della Crisi OCC della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest richiedendone l'ausilio ai fini della predisposizione di una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- 2) Che in data 15/07/2024 ha sottoscritto la comunicazione di nomina del gestore della crisi Dott. Luciano Trapani ed il preventivo di spese;
- 3) Che il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali regolate dal Titolo V capo I del CCI;
- 4) Che non è impresa minore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera d) del CCI;
- 5) Che non ha subito, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della legge 3/2012 (annullamento o risoluzione dell'accordo, revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore) e/o di cui agli artt. 72 e 73 del CCI (revoca dell'omologazione, conversione in procedura liquidatoria);
- 6) Che non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte (art. 69 co. 1 del CCI);
- 7) Che richiede la conversione nella procedura di liquidazione del patrimonio qualora l'adito giudice ritenesse di non omologare la presente ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- 8) Che ad oggi si trova in una situazione di sovra indebitamento, così come definita dell'art. 2 comma 1° lettera c) del CCI e non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

TENUTO CONTO CHE

- a) **Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)**

Il sig. Carlo Barzaghi è attualmente celibe, e svolge attività lavorativa alle dipendenze dell'*****
***** , svolgendo l'attività di ***** presso l'*****
***** dal maggio 1998.

Le cause dello stato di sovra indebitamento del sig. Carlo Barzaghi sono da ricondursi ai motivi sotto esposti:

Il sig. Carlo Barzaghi è nato a Carrara il 28/05/1957.

Nell'aprile del 2003 iniziò, unitamente ad altri colleghi, una causa giuslavoristica presso il Tribunale di Pisa contro l'***** (N.R.G. 688/03), rilevando la violazione di obblighi contrattuali di varia natura e chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti.

Il Tribunale di Pisa con sentenza n. 186/09 riconosceva la fondatezza delle domande risarcitorie e condannava l'***** a versargli un importo di € 146.738,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 146.378,00 per danni non patrimoniali oltre interessi e spese di lite per un totale di € 304.796,00. Con i soldi ricevuti il sig. Barzaghi il 30 maggio 2011 acquistava la prima casa a ***** n. * al prezzo totale di € 278.000,00. A tal proposito l'esponente per non spendere tutto quanto ricevuto chiedeva ed otteneva dalla Banca Nazionale del Lavoro un mutuo fondiario di €130.000,00 con trascrizione d'ipoteca sull'immobile.

In data 07/12/2011 veniva pubblicata sentenza n. 1240/11 emessa dalla Corte di Appello di Firenze sull'impugnazione interposta dall'***** (N.R.G. 921/10). Tale sentenza rivedeva parzialmente la sentenza di primo grado escludendo la condanna al risarcimento del danno patrimoniale da parte di ***** in favore del dr. Barzaghi e dei suoi colleghi. Tale sentenza veniva impugnata in Cassazione e la causa prendeva il N.R.G. 12829712.

L'iter processuale si è concluso con la sentenza n. 194/16 (N.R.G. 338/15) emessa in secondo grado dalla Corte di Appello di Firenze ha respinto l'opposizione condannando l'esponente al pagamento dell'ulteriore somma di € 675,00 oltre alle spese di lite. Il dr. Barzaghi si è trovato a dover corrispondere per interessi e spese € 166.794,75. Avendo effettuato un esborso finanziario di € 130.000,00 per l'acquisto della prima casa e dovendo restituire all'***** la somma di € 166.794,75 non avendo liquidità ha dovuto chiedere un nuovo finanziamento alla BNL di € 98.000,00 garantendolo con iscrizione di ipoteca su un altro immobile ad uso abitativo ubicato in ***** *** di cui era divenuto proprietario per una quota del 50% in forza di successione ereditaria materna. L'iter processuale è andato avanti e la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso incidentale proposto dall'***** rinviando anche il punto di spese alla Corte di Appello di Roma. La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2725/22, ha escluso che fosse dovuto al dr. Barzaghi ed ai suoi colleghi anche il risarcimento del danno non patrimoniale. Quindi l'esponente si ritrova a dover restituire all'***** la somma precedentemente ricevuta di € 146.738,40 diventata circa con interessi e spese € 175.000,00. L'***** ha agito in esecutivis notificando all'istante l'atto di precetto (23/01/2024) e di pignoramento (03/05/2024) atto di pignoramento presso terzi (datore di lavoro ed istituti di credito).

b) Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)

I problemi finanziari sono iniziati nel 2011 a seguito della sentenza n. 1240/1 emessa dalla Corte di Appello di Firenze sull'impugnazione interposta dall'***** e nel 2022 quando la Corte di Appello di Roma che con sentenza ha escluso anche il risarcimento del danno non patrimoniale.

Il dr. Barzaghi ha quindi una esposizione debitoria di circa € 305.000,00 e non riesce a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni ed è in itinere una procedura esecutiva nei suoi confronti

Nel 2011 il sig. Barzaghi ha dovuto restituire una parte di quanto ricevuto oltre al mutuo per la prima casa per poi peggiorare con la sentenza della Corte di appello di Roma del 2022.

In seguito alle crescenti esigenze finanziarie, più che raddoppiate in seguito alle varie sentenze e l'acquisto della prima casa il sig. Barzaghi ha ricorso sempre più al mercato del credito. Come precedentemente rilevato ha dovuto chiedere ottenendo finanziamenti meglio sopra specificati alla BNL che ha concesso tali finanziamenti.

c) Degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni

Il sig. Barzaghi in data 21/10/2024 ha venduto la propria quota di proprietà, pari al 50%, di un appartamento ubicato nel Comune di *****ricavandone la somma di € 75.000,00. L'ammontare è messo disposizione della procedura. I documenti a giustificazioni di queste operazioni sono allegate al ricorso.

d) Delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

In merito alla posizione reddituale del ricorrente, si rappresenta che attualmente svolge attività lavorativa presso l'*****.

Nella seguente tabella si riportano i redditi percepiti dal sig. Barzaghi negli ultimi tre anni

anno	Reddito lordo	Reddito netto
2021	73.867,01	48.911,54
2022	77.792,82	51.441,96
2023	80.109,93	52.311,17

e) Degli stipendi e di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. Reddito disponibile alla domanda di omologazione del piano.

Lo stipendio mensile è di circa 4.100,00. Per il mantenimento (n. 2 rate della prima casa, luce, gas, telefono, spazzatura, assicurazione auto, moto e casa, bollo auto, spese varie proprie, imprevisti ecc..) si ha un totale mensile di circa € 3.000,00.

L'automobile Volkswagen cilindrata 1598 gasolio targata ***** del febbraio 2020 viene utilizzata dal proponente per andare al lavoro e quindi non a disposizione della procedura ugualmente è la moto Yamaha RN57A05 cilindrata 847 benzina targata ***** viene utilizzata dal proponente per la sua attività (vedi dichiarazione allegata).

E' inoltre proprietario dell'immobile dove vive a ***** su cui gravano due mutui fondiari. Il primo CF 1318924 di originari € 98.323,63 erogato nel 2017 e scadente nel 2037 residuando ad oggi febbraio 2025 ad € 63.848,28 in linea capitale oltre interessi convenzionali e spese, il seguente mutuo risulta in regolare ammortamento. Il secondo CF1350482 di originari € 104.687,00 erogato nel 2017 e scadente nel 2032 residuando ad oggi febbraio 2025 € 55.042,71 in linea capitale oltre interessi convenzionali e spese, il seguente mutuo risulta in regolare ammortamento. La prima casa viene quindi non inserita tra i beni vendibili in base alla legge 3/2012 e le rate d'ammortamento verranno regolarmente pagate dal Dott. Barzaghi per quota mensile di circa 677,86 + 485,85 ottenendo un totale di € 1.163,71

Il Dott. Barzaghi è quindi disponibile a pagare immediatamente € 75.000,00, mensilmente per 13 mensilità € 1.000,00 ai suoi creditori per quattro anni oltre al pagamento delle rate di mutuo per la prima casa che ammontano mensilmente ad un totale di € 1.163,71.

f) Valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)

Lo scrivente Gestore OCC dichiara che in base alle sue attuali conoscenze può essere considerata completa e attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda.

g) Indicazione presunta dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII):
complessivi € 22.084,24

h) Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)

Ai sensi dell'art. 68, comma 3, del d.lgs. n. 14/2019, la presente relazione deve indicare la circostanza che ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5.12.2013 n. 159. Nel definire il reddito disponibile al momento della concessione dei prestiti personali e carte di credito revolving/rateale si è tenuto conto del merito creditizio

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art.67, comma 1) del CCI **il ricorrente propone ai creditori un PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi di sovra indebitamento con i presunti costi della procedura sotto esposti.** A tal fine si espone quanto segue:

ELENCO DI TUTTI I CREDITORI CON INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE E PRELAZIONI

Elenco dei creditori

AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITARIA PISANA	SENTENZA	€ 175.404,27
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	N. 2 MUTUI FONDIARI	€ 53.887,75 € 63.062,23
AVVOCATO G. VIOLANTE	PARCELLA	€ 5.425,06
DOTT.SSA G. M. CECCARELLI	PARCELLA	€ 2.290,00
PREVENTIVO OCC	PREVENTIVO	€ 14.369,18
	TOTALE	€ 314.438,49

La graduazione della debitoria risulta la seguente:

AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITARIA PISANA	PRIVILEGIO	€ 175.404,27
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	PRIVILEGIO	€ 53.887,75 € 63.062,23
AVVOCATO G. VIOLANTE	PRIVILEGIO	€ 5.425,06
DOTT.SSA G. M. CECCARELLI	PRIVILEGIO	€ 2.290,00
PREVENTIVO OCC	PREDEDUZIONE	€ 14.369,18
	TOTALE	€ 314.438,49

TEMPI, MODALITA' E COSTI DI ESECUZIONE DEL PIANO

Il ricorrente si impegna a versare la cifra di € 1.000,00 per numero di quarantotto mesi (totale € 52.000); pagate direttamente dal Sig. Barzaghi Carlo mediante bonifico bancario al creditore con cadenza mensile dall'approvazione del ricorso. Inoltre nel primo versamento ci sarà un pagamento in contanti € 75.000,00, ricevuti dalla vendita della seconda casa. Verranno inoltre versate € 15.500,00 quale quota tfr alla fine dei tre anni all'*****. Il sig. Barzaghi Carlo chiede di poter escludere dal piano e quindi mantenere l'autovettura marca Volkswagen modello Golf tg. ***** e il motociclo marca Yamaha modello Tracer tg. ***** perché necessari per la sua attività di ***** come meglio specificato nella sua dichiarazione allegata

Si ritiene opportuno pagare immediatamente i crediti, per quanto possibile, in prededuzione, spese professionisti in privilegio escludendo il debito verso la BNL che verrà pagato alle scadenze delle singole rate di mutuo .

TEMPI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL PIANO

SOCIETA'	VALORE DEBITO	VALORE DA PAGARE	NUMERO RATE	VALORE PRIMA RATA
AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITARIA PISANA	175.404,27	107.205,76 15.500,00	48 1 (dopo tre anni)	56.205,76 15.500,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	53.887,75 63.062,23	VERRA' PAGATO COME DA PIANO AMMORTAMENTO		
AVVOCATO G. VIOLANTE	5.425,06	5.425,06	1	5.425,06
DOTT. M. G. CECCARELLI	2.290,00	2.290,00	1	2.290,00
PREVENTIVO OCC	14.369,18	14.369,18	1	14.369,18
	TOTALE	144.790,00 + rate mutuo prima casa da pagare alla B.N.L.		

Salvo la rimodulazione del Piano in caso di nuove utilità per la procedura, che si tradurrebbero in un aumento della percentuale di soddisfacimento dei creditori, **il totale piano dei pagamenti risulta ad oggi il seguente:**

SOCIETA'	VALORE DA PAGARE	PERCENTUALE
AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITARIA PISANA	122.705,76	69,96%
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	55.042,71 63.848,28	100%
AVVOCATO G. VIOLANTE	5.425,06	100%
DOTT.SSA M.G. CECCARELLI	2.290,00	100%
PREVENTIVO OCC	14.369,18	100%
TOTALE	263.680,99	

Tale proposta presentata dal ricorrente consente:

- **il soddisfacimento integrale delle spese di procedura prededucibili e in parte privilegiate**
- **il soddisfacimento nella misura del 69.96 % dei creditori restanti privilegiati**

Circa gli allegati della presente istanza si rimanda a quanto prodotto nel ricorso presentato dall'Avv.to Gabriele Violante e si allega alla presente dichiarazione del Sig. Barzaghi relativamente all'uso dell'auto e motociclo.

Dott. Luciano Trapani

Allegato dichiarazione uso auto e motociclo